



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

VERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALE

(DELIBERAZIONE N° 263 del 27/09/2018)

OGGETTO: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE - ART. 24, D.LGS. 175/2016 - VERIFICA ATTUAZIONE INDICAZIONI DELIBERA CC 75 DEL 28/09/2017

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di settembre alle ore 11:10 in

**Castiglione della Pescaia nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunita
previa regolare convocazione, la Giunta Comunale.**

Presiede l'adunanza il Sindaco Giancarlo Farnetani

			Presente:
1	FARNETANI GIANCARLO	Sindaco	S
2	NAPPI ELENA	Vice Sindaco	N
3	LORENZINI SUSANNA	Assessore	S
4	MAZZARELLO FEDERICO	Assessore	S
5	MASSETTI WALTER	Assessore	S

Totale presenti n° 4 e Totale assenti n°1

Partecipa il dott. GIANPAOLO BRANCATI Segretario Generale del Comune.

Il Presidente constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014 - 2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D. Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

VISTA la delibera CC 75 del 28/09/2017 con la quali si approvava la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Castiglione della Pescaia alla data del 23 settembre 2016, così come specificata nella "Relazione tecnica sulla revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24, D. Lgs. n. 175/2016", completa delle schede debitamente compilate di

cui alle “*linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D. Lgs. n. 175/2006*” emanate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale si assumevano le seguenti decisioni:

1. **di prendere atto** degli esiti della ricognizione effettuata, e pertanto di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA
 - COeSO SdS
 - EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA
 - INTESA SPA
 - NET SPRING SaRL
2. **di prevedere** l'alienazione delle azioni o quote possedute nelle seguenti partecipazioni:
 - R.A.M.A. SPA
3. **di dare mandato** alla Giunta di monitorare l'andamento del processo di liquidazione della partecipata CO.S.EC.A. SRL;

DATO ATTO che a seguito della lettura del bilancio consuntivo 2017 della Soc. Rama, che si allega, emergeva l'analisi meglio descritta al punto B2 "OSSERVAZIONI IN ORDINE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO della relazione del collegio dei revisori, di seguito riassunta in un'analisi dell'ufficio: *La situazione è alquanto complessa, con il ricorso sulla gara regionale inaspettatamente "persa" sul trasporto pubblico locale, a cui ha partecipato la Consorzata MOBIT, di cui fa parte la Tiemme (società partecipata della RAMA). La controversia è stata rimessa alla corte di Giustizia Europea, ed è attualmente in attesa di giudizio.*

Il piano di rientro, in caso di sentenza sfavorevole, indicato nel bilancio consuntivo 2017 è basato sull'alienazione del patrimonio, come indicato nei vari bilanci.

PRESO ATTO che l'alienazione delle azioni possedute dal Castiglione della Pescaia, in questa situazione di stallo in attesa della sentenza Europea, rende difficile sia determinare un valore congruo delle stesse, sia trovare un'acquirente interessato;

DISPOSITIVO

1. DI PRENDERE ATTO della ricognizione effettuata a un anno della deliberazione della revisione straordinaria approvata con delibera CC 75 del 28/09/2017, che come da indicazioni della stessa delibera, quest'amministrazione ha proceduto a:

- 1) monitorare il processo di liquidazione della società COSECA srl, attualmente in evoluzione;
- 2) di rimandare l'alienazione delle quote della società RAMA, in attesa dell'esito della sentenza Europea sull'esito del ricorso della gara regionale sul trasporto pubblico presentata da MOBIT *di cui fa parte la Tiemme (società partecipata della RAMA)*, prendendo atto del parere del collegio dei revisori, che si allega come parte integrante della presente deliberazione, al fine di ottenere un valore congruo delle stesse, sia trovare un'acquirente interessato;

2. DI DARE ATTO che l'Ufficio Patrimonio del Comune procederà:

- a pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Castiglione della Pescaia;

- ad inviare la stessa deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura del MEF di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge e con separata unanime votazione, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
Giancarlo Farnetani

Segretario Generale
dott. GIANPAOLO BRANCATI

Ufficio Proponente:

SERVIZIO PATRIMONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.